

IRAP E L'ISTANZA DI RIMBORSO

Con il presente articolo si vuole attrarre l'attenzione delle aziende associate sull'Irap. La questione Irap è in questi giorni all'esame della Corte di giustizia del Lussemburgo, la quale è chiamata - la sentenza dovrebbe arrivare entro la metà del mese di gennaio 2005 - a decidere circa la compatibilità del tributo con la VI Direttiva Iva 77/388/Cee. La sentenza europea potrebbe essere o a favore del tributo, o contro lo stesso. Se la risposta europea alla questione Irap fosse per la compatibilità del tributo, allora non vi sarebbero novità di rilievo.

Se invece la Corte di giustizia arrivasse a definire l'illegittimità del tributo, allora i contribuenti non sarebbero, per il futuro, più tenuti al versamento dell'Irap. Ma cosa accadrebbe per i versamenti eseguiti in passato? Ebbene purtroppo una risposta certa non la si può trovare, in quanto tutto dipenderebbe dalla valenza degli effetti temporali della sentenza europea. Non è infatti assolutamente pacifico che una bocciatura europea dell'Irap comporti automaticamente la possibilità, per i contribuenti, di chiedere il rimborso dell'imposta pagata negli anni passati. Le casistiche, in caso di sentenza europea contraria all'Irap, potrebbero così riepilogarsi:

- Effetti irretroattivi della sentenza: la sentenza potrebbe in altre parole limitare l'efficacia della propria portata solo per il futuro, escludendo la retroattività. Del resto è già accaduto in passato che la Corte abbia escluso una valenza retroattiva delle proprie pronunce. Le disposizioni comunitarie, quindi, non potrebbero essere fatte valere per giustificare istanze di rimborso relative ad imposte pagate prima della data della sentenza. Tuttavia, potrebbero rimanere salve le istanze di rimborso presentate prima della pronuncia della Corte. A tale incertezza, si accompagna un'ulteriore incertezza: non è chiaro se sia sufficiente l'istanza di rimborso, o se invece vi debba essere il materiale deposito del ricorso. Inoltre va tenuto in considerazione che il rimborso potrebbe essere escluso a quei contribuenti che abbiano aderito al condono fiscale.
- Effetto retroattivo: se la valenza temporale della sentenza della Corte fosse valida anche per il passato, allora i versamenti a titolo di Irap eseguiti nelle annualità passate potrebbero essere chiesti a rimborso, anche dopo la data della sentenza. In tale evenienza, va tenuto comunque presente che potrebbero essere oggetto di istanza di rimborso solo i versamenti eseguiti negli ultimi 48 mesi (Articolo 38 D.p.r. 602/1973).

Per quanto sopra, con tale articolo si vogliono informare le aziende associate circa la possibilità di procedere, seppure vi siano molte incertezze, ad una tempestiva istanza di rimborso per i pagamenti Irap effettuati negli ultimi anni. Al proposito, per "salvare" il versamento eseguito entro il 30 novembre 2000, l'istanza dovrà essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento, quindi al massimo entro il 30 novembre 2004.

Le istanze dovranno contenere, fra le altre motivazioni, il richiamo all'incompatibilità dell'Irap con il diritto comunitario; inoltre massima attenzione andrà posta al soggetto competente a ricevere l'istanza di rimborso (Agenzia delle Entrate o Regione). Nel dubbio è consigliabile presentare due distinte istanze di rimborso, una rivolta all'Agenzia delle Entrate, l'altra alla Regione.

Alleghiamo di seguito una traccia da seguire per la formulazione dell'istanza di rimborso.

2. che l'Irap è in pratica un'imposta generale e che l'ambito di applicazione dell'Irap consiste nella cessione di beni e nella prestazione di servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni;
3. che l'Irap si applica sul valore aggiunto globale della produzione determinato dalla differenza fra l'ammontare dei compensi percepiti e i costi sostenuti inerenti all'attività esercitata;
4. che l'Irap è un'imposta applicata proporzionalmente alla base imponibile;
5. che le caratteristiche essenziali dell'Irap presentano forti analogie e marcate similitudini con quelle tipiche dell'Iva;
6. che l'articolo 33 della sesta direttiva Iva 77/388/Cee lascia liberi gli Stati membri di istituire o conservare qualsiasi tributo, a condizione che lo stesso tributo non abbia carattere di imposta sulla cifra d'affari;
7. che il decreto Irap è in contrasto con detta direttiva europea;

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto contribuente

CHIEDE

che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme sopra indicate per un importo complessivo pari a €uro xxxxxxxxxxxx versate ai fini IRAP per l'anno xxxxxxxx in quanto non dovute, oltre agli interessi di legge.

Allega:

1. copie dei modelli di pagamento IRAP
2. Quadro IQ modello IRAP UNICO xxxxxxx

Brescia, lì xxxxx

Firma